




**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
TORRE DEL GRECO I.C. 3**
“Don Bosco – Francesco d’Assisi”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) – Viale GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1 (ex Viale Campania, 1)
TEL. 081.849.69.00 - FAX 081.849.41.78 - CODICE FISCALE 95170310635
e-mail: naic8c4004@istruzione.it; pec: naic8c4004@pec.istruzione.it
sito web: www.icdonboscodassisi.gov.it

Prot.n . 6071/A01

13/12/2021

A TUTTO IL PERSONALE
IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO
ALBO/ATTI

Oggetto: Introduzione obbligo vaccinale personale della scuola dl 172/2021.

Si rende noto a tutto il personale in servizio che il 26 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n.172 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Queste le principali novità previste dal decreto legge per il personale scolastico:

- A partire dal 15 dicembre 2021 è previsto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.
- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.
- L’obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo primario sia quelli che devono ricevere la terza dose di richiamo che può essere effettuata a partire dai 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.
- L’obbligo vaccinale non sussiste per i soggetti esentati in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
- Per il personale esentato dalla vaccinazione, che attualmente svolge le mansioni del proprio profilo (attività di insegnamento se docente, attività prevista dal profilo di appartenenza se personale ATA), seguiranno specifiche indicazioni in merito.
- Il Dirigente Scolastico verifica l’adempimento dell’obbligo vaccinale invitando eventuali inadempienti a produrre idonea documentazione (effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione) entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito.
- In caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa dovrà essere effettuata in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito e rendicontata al dirigente scolastico entro 3 giorni dalla data di vaccinazione.
- L’accertamento del mancato rispetto dei suddetti termini determina l'immediata sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, o altro compenso o emolumento comunque denominati.
- La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al

Dirigente Scolastico dell'avvio e completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario, e comunque entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021. Nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.



Prof.ssa Rosanna Ammirati
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93)